



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L'USO DELLA PALESTRA COMUNALE QUARTIERE DI MELANO

Il Municipio di Val Mara, richiamati:

- gli articoli da 102 a 110 del Regolamento Comunale;
- L'articolo 192 della Legge Organica Comunale
- la risoluzione municipale no. 151 del 13 marzo 2023

Decreta

CAPITOLO I

USO PER ATTIVITÀ SPORTIVE

Art. 1 Il Municipio di Val Mara, compatibilmente con le esigenze scolastiche, può concedere l'uso della palestra per attività sportive.

Art. 2 L'uso della palestra è consentito di principio unicamente durante il periodo di apertura delle scuole (secondo il calendario scolastico cantonale), durante le ore extra-scolastiche (di regola dalle ore 17:00 alle ore 22:00).

Art. 3 La concessione comprende l'uso della palestra, degli spogliatoi, dei servizi igienici, delle docce e delle installazioni fisse.

Art. 4 L'autorizzazione può essere annuale o su richiesta per periodi più brevi, e scade alla chiusura dell'anno scolastico. Verrà data precedenza a richieste annuali. Le società interessate dovranno presentare o rinnovare la richiesta entro il 10 agosto di ogni anno, allegando il piano di occupazione desiderato per l'anno successivo.

Art. 5 Ogni società utilizzatrice dovrà designare un responsabile che risponderà dell'ordine, della cura del materiale e della pulizia degli spazi utilizzati. Eventuali danni vanno obbligatoriamente notificati in Cancelleria comunale il giorno seguente. I costi per la riparazione/sostituzione verranno fatturati alla società che ha causato il danno.

Art. 6 Al responsabile di ogni società utilizzatrice verrà consegnata la chiave che apre la palestra. La chiave per l'utilizzo dell'infrastruttura viene consegnata dietro firma del Responsabile della squadra e dietro versamento di una cauzione di fr. 50.00.

Art. 7 L'uso della palestra comporta il pagamento delle seguenti tasse:

Società sportive con sede sociale in Val Mara:
Tassa annuale: 200 Fr./anno per ora di utilizzo a settimana
Tassa oraria: 10 Fr./ora per utilizzi saltuari

Società o gruppi fuori Comune
Tassa annuale: 400 Fr/anno per ora di utilizzo a settimana
Tassa oraria: 30 Fr./ora per utilizzi saltuari



Verrà data precedenza a società con sede sociale nel Comune di Val Mara. Il Municipio allo scopo di promuovere l'attività sportiva di giovani, anziani o invalidi può concedere l'utilizzo gratuito delle infrastrutture.

Art. 8 Disposizioni diverse:

- Durante le lezioni scolastiche è assolutamente proibito entrare in palestra
- All'interno della palestra e in tutti gli spazi interni della palestra è assolutamente vietato mangiare e fumare
- In palestra è ammesso unicamente l'utilizzo di scarpe ad uso interno con suola liscia e bianca
- Il gioco del calcio è autorizzato unicamente per i giovani (massimo categoria allievi D), alla condizione che venga utilizzato materiale idoneo al gioco in palestra (palloni da calcetto indoor,...)
- Gli utenti dovranno comportarsi correttamente, evitando schiamazzi e rumori inutili
- Gli orari di utilizzo devono essere rispettati, salvo concessioni particolari. L'occupazione della palestra non deve prolungarsi oltre le ore 22:30 (spogliatoi compresi).
- Al termine dell'utilizzo il responsabile dovrà verificare che il materiale della palestra utilizzato per l'allenamento venga riposto in ordine così come trovato. Inoltre dovrà verificare la chiusura delle docce, la presenza di eventuale materiale dimenticato, lo spegnimento delle luci e la chiusura delle porte.
- Il Municipio declina ogni responsabilità per furti o infortuni avvenuti nell'infrastruttura e spazi adiacenti
- In caso di inosservanza della presente Ordinanza il Municipio si riserva il diritto di sanzionare i responsabili, rispettivamente revocare la concessione d'uso.

CAPITOLO II
USO PER MANIFESTAZIONI

Art. 9 La palestra può essere utilizzata per manifestazioni varie, compatibilmente con le esigenze scolastiche, dietro il pagamento di una tassa d'uso fissata di volta in volta dal Municipio, il versamento di una garanzia pari a 500 Fr. e l'obbligo di presentare copia dell'assicurazione RC della società.

Art. 10 Vengono richiamate le disposizioni generali indicate nel capitolo "Uso per attività sportive".

CAPITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Rimedi di diritto

Art. 11 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione della decisione.

Art. 21 ¹La presente Ordinanza entra in vigore il 01.01.2023 e a riguardo abroga le precedenti, contrarie o incompatibili disposizioni del Comune di Melano.

²Essa è pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 15 marzo 2023.

³Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Jean-Claude Binaghi



Il Segretario:
Abramo Civatti